



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 1 del 28 gennaio 2026

Oggetto:

Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Struttura Proponente: **SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE ACQUE INTERNE.**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
a	Si	zone a riduzione
b	Si	misure tecniche

Allegati n. 2

a zone a riduzione

05cc2ae9386cb4022a2255122ae844813050875a0b9d44f6578afa44569fa4b2

b misure tecniche

a3b91c531fec955f2d04ad4d3d23bb9c8d49df6dcd07390b57d8ca035bae76f3

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- gli articoli 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e 117, comma 1 del d.lgs 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) che consentono al Presidente della Giunta regionale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica limitatamente al territorio regionale di riferimento;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art.70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il citato regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e in particolare, l'art.65, secondo cui, per evitare la diffusione delle malattie di categoria A, l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che introduce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23 febbraio 2024 che modifica l'allegato 1 del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che include alcuni comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1725 della Commissione del 04 agosto 2025 che modifica l'allegato 1 del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che aggiorna l'elenco dei comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1753 della Commissione del 18 agosto 2025 che rettifica e modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, e che aggiorna l'elenco dei Comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 23 ottobre 2025, che rettifica e modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 18 dicembre 2025;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29;
- l'ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”: controllo ed eradicazione della peste suina africana»;
- il “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA). Anni 2023-2028”, trasmesso con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana;
- il DL 63/2024 convertito in legge 101/2024 per il contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica per cui la Regione non intende doverosamente introdurre restrizioni;

- l'art. 650 del Codice penale sull'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità pubblica.

Viste altresì:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in particolare gli articoli 11 e 22 per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali e nelle altre aree protette;
- la legge regionale n. 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regione le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali e l'art. 48 che dispone circa gli interventi di controllo all'interno delle riserve naturali regionali;
- la legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19 ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;
- il «Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028», redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;
- Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario Straordinario con prot. n. 0000667-09/07/2025-CSPSA-MDS-P;
- il D.L. 63/2024, convertito con Legge 101/2024, che modifica l'arco temporale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 18 L. 157/92, per quanto riguarda la caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola, e considerato che tale modifica legislativa si qualifica come norma speciale a tutela della salute pubblica finalizzata a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti;
- la nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica che spaziale attraverso l'attività venatoria;
- l'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del sopra citato DL 63/2024 convertito con Legge 101/2024, secondo cui è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185";
- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna

selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città Metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 40 e 42 che disciplinano le aree recintate per l'addestramento dei cani e l'art. 93 "Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica" che specifica al comma 2 che per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno;

- la DGR n. 809 del 18.07.2022 “Adozione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 (Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana-PSA)” che approva il PRIU per la Regione Toscana;

- la DGR n. 1519 del 18.12.2023 “ Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) - ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT);

- la DGR n. 739 del 09.06.2025 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2025/2026;

- la DGR n. 631 del 26.05.2025 “Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate e non vocata per l’annata venatoria 2025-2026;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 09.09.2024, inerente le misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale (braccata) nel territorio a caccia programmata della toscana per l’annata venatoria 2024-2025;

- la DGR 310/2016 e succ. mod. relativa alle procedure relative per gli interventi di controllo faunistico;

- la DGR n. 941 del 05.08.2024 e s.m.i. “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992 ed in particolare il punto 7.1 dell’Allegato A che prevede gli aggiornamenti dei mezzi di prelievo in attività di controllo;

- la DGR n. 1158 del 23.12.2024 “L.R. 3/1994 art. 37. Piano di controllo straordinario delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana per il periodo 2025-2028”;

- la DGR n. 54 del 27.01.2025 "Piano regionale straordinario per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana per il periodo 2025-2028” , intervenuta a modificare la suddetta DGR n. 1158/2024, ed in particolare il punto 4.4. dell’Allegato B, "Metodo di prelievo: GIRATA" che prevede l’utilizzo di tale metodo per tutto l’arco annuale con la presenza massima di trenta persone e l’utilizzo obbligatorio di "cane limiere" abilitato da ENCI;

- Visto l’art. 16 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2025 del 14.07.2025 relativo agli obblighi di rendicontazione dei prelievi dei cinghiali su base settimanale;

- la DGR 473/2022 “ L.R. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del “Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025” e le modificazioni ed integrazioni successive;

- la DGR n. 528 del 15.05.2023 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento “Linee guida regionali in materia di

igiene delle carni di selvaggina selvatica ”- revoca DGR n. 17/2010, integrazione DGR n. 1185/2014 e DGR n. 1281/2017”;

- la DGR n. 711 del 26.06.2023 “Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-approvazione”;
- la DGR n. 1147 del 04.08.2025 “Modifiche e sostituzione degli allegati A e B alla DGR n. 711/2023 “Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-Approvazione”;
- la DGR n. 1146 del 04.08.2025 “Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare. Destinazione risorse alle Aziende USL Toscane per le S. V. 2025/2026 e 2026/2027”;
- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10.11.2023-”Approvazione procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale”;
- il Decreto Dirigenziale n° 5191 del 11/03/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Centrale di I° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023;
- il Decreto Dirigenziale n° 6153 del 24.03.2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Massa Carrara e s.m.i.;
- il Decreto n. 17816 del 02/08/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Lucca” e s.m.i.;
- il Decreto n.18392 del 08/08/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Pisa” e s.m.i.;
- il Decreto n.18910 del 19/08/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Arezzo” e s.m.i.;
- il Decreto n.18912 del 19/08/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Siena”;
- il Decreto n.18967 del 19/08/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Grosseto” e s.m.i.;
- il Decreto n.18971 del 19/08/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Pistoia”;
- il Decreto n.18972 del 19/08/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Prato” e s.m.i.;
- il Decreto n. 18973 del 19/08/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Livorno” e s.m.i.;
- il Decreto n.19809 del 02/09/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Firenze” e s.m.i.;
- il Decreto Dirigenziale n° 16652 del 20.07.2024 ”Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto di rafforzamento Sorveglianza passiva integrata in provincia di Massa Carrara di cui all’allegato 1 della DGR n. 1519 del 18 dicembre 2023”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 17 gennaio 2022 “Disposizioni urgenti per la peste suina africana”;
- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10.11.2023- “Approvazione Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28 agosto 2024 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 23.08.2024;

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2024 del 02.10.2024;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2025 del 14.07.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2025 del 04.08.2025;
- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 000826-12/08/2025-CSPSA-MDS-P "errata corregge -chiarimento art. 1 e trasmissione allegato 1 ordinanza n.4/2025";
- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 0000909-08/09/2025-CSPSA-MDS-P "PSA – Chiarimento art. 4 comma 3 ordinanza n. 3/2025 integrata dalla n.4/2025 – Deroga condizionata alla residenza anagrafica";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana" con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 02.09.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2025 del 13.10.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 del 30.10.2025;

Dato atto che l'ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana del 04 agosto 2025, sopra richiamata, dispone specifiche misure di controllo nei Comuni e nelle Unità di Gestione (UDG) a seconda della individuazione in:

- Zona Soggetta a Restrizione II e III (zona infetta);
- Zona Soggetta a Restrizione I;
- Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV);
- Zona a Riduzione nei territori liberi da malattia (di seguito Zona a Riduzione).

Dato atto che la suddetta Ordinanza n.7/2025 autorizza, per le UDG ricadenti nella Zona a Riduzione nei territori liberi da malattia, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme e modalità fino al 28 febbraio 2026;

Preso atto altresì che la medesima ordinanza definisce le modalità con cui i reparti territoriali del *Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari* (CUFAA) dell'Arma dei carabinieri devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal D.L. 9/2022;

Considerato quale obiettivo strategico mettere in atto, il più rapidamente possibile, tutte le misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia si diffonda nei territori toscani per le ripercussioni economiche e sociali che si avrebbero in tale eventualità;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure straordinarie in grado di ridurre la velocità di diffusione del contagio, anche attraverso la piena attuazione degli obiettivi di massiccia riduzione della presenza del cinghiale definiti con il citato piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, firmato il 7 settembre 2023;

Ritenuto che le suddette misure straordinarie possano applicarsi anche attraverso un maggior coinvolgimento dei cacciatori, degli operatori faunistici abilitati e di ulteriori soggetti, in modo da ottenere risultati ancor più incisivi nel contenimento e/o depopolamento della specie cinghiale, in linea con gli indirizzi commissariali;

Valutato in particolare necessario adottare misure straordinarie relative alle attività di prelievo venatorio e di controllo della specie che, implementando la normativa ordinaria di settore, consentano di massimizzare il prelievo;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti Autorità locali, ovvero i Dipartimenti veterinari delle AUSL, le Polizie provinciali, la

Polizia della Città Metropolitana di Firenze, gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 e delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine, ciascuno per l'ambito di propria competenza;

- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto che, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone di restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone di restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle zone a restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ritenuto opportuno, in previsione del significativo incremento delle attività diagnostiche in carico ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana "M. Aleandri"(IZSLT)-derivati dall'esecuzione test per la PSA e Trichinella sp anche nei capi abbattuti nella zona di riduzione della densità del cinghiale- potenziare la capacità operativa dell' IZSLT;

Ritenuto opportuno, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alle zone di restrizione di tipo I e II per Peste Suina Africana (PSA), stabilire che il Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente locale, istituito ai sensi della DRG n. 1519 del 18.12.2023, individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati con proprio atto da parte del sindaco competente, su proposta del GOT;

Dato atto che sarà cura dell'AUSL competente territorialmente:

- l'individuazione dei requisiti necessari dei punti di raccolta nonché la conseguente comunicazione al Sindaco/soggetto gestore per l'eventuale loro adeguamento;
- l'individuazione dei requisiti necessari per la realizzazione/adeguamento dei Centri di raccolta Selvaggina (CRS) e/o Centri di lavorazione Selvaggina (CLS) ai sensi della DGR 528/2023 e secondo le prescrizioni del Reg. (UE) 2023/594 nonché la conseguente comunicazione al Sindaco/soggetto gestore per l'eventuale loro adeguamento;
- l'erogazione del rimborso ai Comuni/soggetti gestori, per gli eventuali oneri di adeguamento del punto di raccolta, CRS e CLS, debitamente documentati, ed eventualmente, previo accordo, degli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc);

Dato atto che restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative, per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività che di cui sopra, stabilire che la Azienda USL possa stipulare accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti;

Ritenuto opportuno pubblicare sul portale istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei territori ricompresi nelle zone di restrizione, così come definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati. Tale elenco è da ritenersi automaticamente

aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno pubblicare l'Allegato A al presente Atto contenente l'elenco delle Unità di Gestione (Distretti, Istituti faunistici pubblici e privati, aree protette di cui l. n. 394/1991) incluse, anche parzialmente, nelle Zone soggette a Riduzione numerica, con gli obiettivi annuali di prelievo minimo, in linea con quanto indicato nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 7/2025. Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno pubblicare l'Allegato B al presente Atto con l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico che possono essere attuate, in linea con quanto indicato nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 7/2025, nelle Zone di Restrizione o Riduzione numerica individuate. Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno in base a quanto previsto all'art. 34 bis della l.r. 3/1994, consentire la realizzazione di centri di raccolta ai sensi della DGR n. 528/2023 e DGR n. 1185/2014 e delle relative strutture di eviscerazione, collocati in territorio rurale al fine di facilitare le operazioni di controllo sanitario in loco dei capi abbattuti;

Ritenuto opportuno, ai fini della prevenzione ed eradicazione della PSA, attivare gli interventi di controllo della specie cinghiale per motivi sanitari tramite richiesta del Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente locale, istituito ai sensi della DRG n. 1519 del 18.12.2023;

Considerato che:

- il prelievo venatorio in forma collettiva sul cinghiale, ai sensi delle predette Ordinanze commissariali, può essere attuato con le metodologie della girata e della braccata;
- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28 agosto 2024, per massimizzare l'efficacia degli interventi, abilitare al controllo faunistico art. 37 l.r. n. 3/1994 anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno, anche come "ulteriore ATC";
- risulta necessario, visti i Disciplinari nazionali ENCI per l'abilitazione dei cani limieri, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28 agosto 2024, autorizzare la detenzione di cervidi provenienti da allevamento per effettuare le prove abilitative;
- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28 agosto 2024, nelle zone a restrizione e nelle zone CEV per rispondere in maniera puntuale alle richieste di monitoraggio del Commissario Straordinario alla PSA, che tutti i cinghiali prelevati in caccia e controllo siano annotati sull'apposita applicazione digitale fornita dalla Regione Toscana, APP Tesserino venatorio digitale TOSCACCIA;
- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28 agosto 2024, esclusivamente per la specie cinghiale per gli interventi in zona di restrizione, individuare la figura di "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA";
- risulta necessario ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, consentendo l'abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l'impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all'ATC da almeno un anno, o aventi residenza venatoria in Toscana, nonché provvedere per le aree protette di cui 394/91 e alla L.R. 30/2015 ad equiparare gli operatori abilitati al controllo degli ungulati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie;

- risulta necessario mantenere attive fino a cinque Aree Addestramento Cani recintate da cinghiale per ogni Comprensorio ricadente parzialmente o totalmente in Zone a Restrizione con presenza di animali finalizzati alla formazione e al conseguimento di qualifiche/abilitazioni necessarie al depopolamento e al contrasto della PSA. Tali aree devono garantire adeguati standard di biosicurezza tra cui la doppia recinzione già prevista per gli allevamenti dal D.M. 28 giugno 2022;

Precisato altresì, che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 7/2025 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;

Preso atto che in data 26/01/2026 è pervenuto il nulla-osta del Commissario Straordinario alla PSA relativamente ai contenuti della presente Ordinanza comprendente la nota di cui al protocollo 0000066-26/01/2026 CSPSA-MDS-P – inerente la revisione della zona di riduzione della densità;

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente;

ORDINA

1. che, nei territori elencati nell'allegato I Parte II (Zona di Restrizione II) e Parte III (Zona di Restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (Zona Infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i., comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate - ad integrazione delle Ordinanze Commissariali vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:

a. i comuni devono affiggere all'ingresso dei centri abitati e dei paesi apposita segnaletica, predisposta dal Settore Veterinario (di seguito SV) dell'AUSL territorialmente competente, di avviso di accesso in zona di restrizione per PSA;

b. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'AUSL territorialmente competente;

c. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

d. per le attività di prelievo venatorio e controllo faunistico si rimanda all'Allegato B del presente Atto e di questo facente parte integrante;

e. i GOT di II° livello di cui alla DGR n. 1519/2023 sono gli unici responsabili dell'avvio delle procedure di controllo sanitario. I referenti dei GOT, avvisati tutti i rappresentanti designati, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari, per l'attivazione degli interventi di controllo per motivazione sanitaria.

L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana. Le azioni di

controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo la prioritizzazione e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 e s.m.i. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell'Allegato B del presente atto. Qualora l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo previsti in applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

f. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;

g. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione II e III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n.7/2025;

i. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla PSA e proceduralizzato nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 28.08.2024 «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale;

2. che nei Comuni elencati nell'allegato I Parte I (Zona di Restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate- ad integrazione delle Ordinanze Commissariali vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:

a. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'AUSL territorialmente competente;

b. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

c. per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico si rimanda all'Allegato B del presente Atto;

d. i GOT di II° livello di cui alla DGR n. 1519/2023 sono gli unici responsabili dell'avvio delle procedure di controllo sanitario. I referenti dei GOT, avvisati tutti i rappresentanti designati, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari, per l'attivazione degli interventi di controllo per motivazione sanitaria.

L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo la prioritizzazione e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR n. 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 e s.m.i.. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e e attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell'Allegato B del presente atto. Qualora l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo previsti in applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

e. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;

f. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione I indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025;

g. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla PSA e proceduralizzato nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 28.08.2024 «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale;

3. nei Comuni ricadenti nella Zona CEV, il cui elenco è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze Commissariali vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all'Allegato B al presente atto, riportante l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite;

4. che, nelle Unità di Gestione (UDG) o in loro porzioni territoriali incluse nelle "Zone a Riduzione numerica", di cui all'allegato A al presente atto, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze Commissariali vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all'Allegato B al presente Atto, riportante l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite;

5. che alle UDG ricadenti anche solo parzialmente nel buffer della Zona di Riduzione, come stabilita dagli atti della Struttura Commissariale, si applica in tutto il territorio la gestione prevista per tale Zona, fatte salve le porzioni eventualmente ricadenti in Zona di Restrizione I, II, III o Zona CEV;

6. che i GOT abbiano il ruolo di supporto alle attività di coordinamento della struttura commissariale per le finalità di contenimento della popolazione di cinghiali e che svolgano il coordinamento territoriale delle attività, tra cui il depopolamento e garantiscano la puntuale attuazione delle Ordinanze, Note e protocolli ufficiali emanati dal Commissario Straordinario alla PSA;

7. che nelle UDG ricadenti nella Zona di Riduzione numerica, per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico di cui all'Allegato B del presente Atto, non si applica quanto previsto dal punto 2.3 del Calendario Venatorio regionale 2025/2026, cioè la possibilità da parte degli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate. In queste UDG è autorizzata la caccia al cinghiale in braccata e girata fino al 28 febbraio 2026. Il prelievo selettivo mantiene i propri tempi previsti dai piani approvati;

8. che, considerata la necessità di ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, è consentita l'abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l'impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all'ATC da almeno un anno, o aventi residenza venatoria in Toscana, nonché di quelli indicati nelle liste per le altre UDG (istituti privati ed aree protette) come da Allegato B. Nelle aree protette di cui L. n. 394/1991 e alla l.r. n. 30/2015 gli operatori abilitati al controllo degli ungulati ai sensi dell'art. 37 l.r. n. 3/1994 sono equiparati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie;

9. che, fermo restando il divieto di cui all'Ordinanza n. 7/2025 art. 4, commi 1 e 2 circa la possibilità di svolgere le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale nelle zone soggette a restrizione, si riserva la possibilità in casi specifici e, in presenza di particolari esigenze, di valutare di comune accordo con la Struttura Commissariale eventuali richieste di deroga al dettato ordinativo.

Per le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani recintate, oltre a capi di cinghiale già autorizzati, possono essere ivi detenuti cervidi provenienti da allevamento. Le suddette aree ricadenti nelle zone di restrizione–devono garantire adeguati standard di biosicurezza tra cui la doppia recinzione già prevista per gli allevamenti dal D.M. 28 giugno 2022, inoltre la procedura per il mantenimento della attività dovrà essere concordata con la Struttura Commissariale che potrà fornire una apposita deroga autorizzativa;

10. che, fatto salvo quanto previsto dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia affidata alle competenti autorità locali, ovvero i SV delle AUSL, le polizie provinciali, la polizia della Città Metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;

11. che tutti i cinghiali prelevati nelle aree a restrizione in caccia e controllo siano annotati sull'apposita applicazione digitale fornita dalla Regione Toscana e che a cura dei soggetti gestori delle aree protette siano inseriti, senza ritardo, i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;

12. che nelle Zone a restrizione l'ATC territorialmente competente trasmetta alle rispettive Polizie Provinciali un elenco di soggetti idonei per i compiti di supervisione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 37 della l.r. n. 3/1994 autorizzati con specifico NUI di carattere sanitario dalla Regione Toscana, ciascuno denominato "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA". Tali operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro dei Cacciatori al cinghiale in forma collettiva di cui al Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 36/r/2022 art. 73;
- possesso della specifica abilitazione ex art. 37, comma 4 della l.r. n. 3/1994;
- soggetto riconosciuto quale operatore in biosicurezza a seguito di specifica formazione ai sensi della Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n°5/2023 e della relativa nota prot. 523858 del 19/11/2023 della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale di Regione Toscana. La Polizia Provinciale con proprio provvedimento provvederà alla nomina di tali soggetti in numero di almeno due per ciascun comprensorio operativo con funzioni di Soggetto Responsabile fornendo le necessarie prescrizioni utili alla piena funzionalità del servizio;

13. che, in quanto riferiti ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle AUSL territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone di restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone di restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle zone a restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
- la traslocazione di mezzi e strutture per l'attuazione del depopolamento previsto nelle zone a restrizione dalle Ordinanze Commissariali vigenti;

14. che, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alle zone di restrizione di tipo I e II per Peste Suina Africana (PSA), il Gruppo Operativo Territoriale (GOT) di II° livello individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati dal Sindaco competente. L'AUSL stabilisce i requisiti necessari per i punti di raccolta individuati, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento. L'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati ed eventualmente, previo accordo, gli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc). Restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

15. che, al fine di valorizzare la corretta gestione delle carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di depopolamento nelle Zone di restrizione, il GOT di II° livello individua all'interno della suddette zone uno o più CRS e/o CLS che devono essere appositamente designati. L'AUSL stabilisce i requisiti necessari del punto di raccolta individuato, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento. A seguito della preventiva valutazione di congruità e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, l'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati. Il rimborso può essere erogato, in funzione delle contingenze economiche determinate dal mutamento del quadro epidemiologico, anche a titolo di compartecipazione degli oneri sostenuti;

16. di potenziare le attività diagnostiche in carico ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana "M. Aleandri"(IZSLT) - derivati dall'esecuzione test per la PSA e *Trichinella spp* e delle relative procedure anche nei capi abbattuti nella zona di riduzione della densità del cinghiale - attraverso l'erogazione di un contributo straordinario finalizzato all'incremento della capacità operativa dell'IZSLT;

17. che, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività di cui al punto 13, di stabilire che l'AUSL possa stipulare accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) competenti;

18. che siano rafforzate le operazioni, da parte delle competenti autorità, su tutto il territorio della Regione, finalizzate al corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta delle strade e autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con adeguata frequenza;

19. di vietare l'eviscerazione in loco dei cinghiali abbattuti nella Zona di Riduzione;

20. che su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:

- 1 le attività di controllo da parte della Polizia provinciale e della Città Metropolitana siano intensificate anche avvalendosi degli operatori previsti nella DGR n. 1519/2023 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalle stesse Polizie di riferimento;
- 2 nelle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991 e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possano essere attuati, oltre che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego di un cane limiere abilitato e un numero di operatori non superiore a 30;
- 3 nelle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991 a cura dei rispettivi soggetti gestori, siano inseriti senza ritardo i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;
- 4 nei siti della rete Natura 2000 che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio sul cinghiale possono essere attuati anche in forma collettiva;
- 5 ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale e dei siti della rete Natura 2000 sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani annuali di controllo del cinghiale, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;
- 6 i capi abbattuti in controllo sono destinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

21. che i GOT possano avvalersi anche di altre figure professionali, oltre a quelle definite nell'Ordinanza n. 7/2025, per implementare l'efficacia e la verifica delle azioni affidategli;

22. che, l'adeguamento alle disposizioni emanate dal Commissario Straordinario alla PSA degli Allegati A e B al presente atto, viene disposto con provvedimento condiviso del Responsabile del Settore Prevenzione, Salute e Sicurezza, Veterinaria e del Responsabile Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne entrambi di Regione Toscana.

23. di stabilire che le attività inerenti ai punti 13, 14, 15 e 16 della presente Ordinanza non comporteranno un ulteriore aggravio sul Bilancio regionale rispetto a quanto già previsto in materia di risorse finanziarie dalle disposizioni di cui alle precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 3/2024 e n. 3/2025 che si confermano con il presente atto;

DISPONE

- la presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12.09.2025 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana." e integra le misure previste dall'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n.7/2025;
- le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data di adozione e rimangano in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea;
- è fatto obbligo di osservare tali misure, fatta salva l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice penale;
- la pubblicazione integrale del presente Atto, unitamente agli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

IL PRESIDENTE